



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2014
(OR. en)**

7831/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0398 (COD)**

**AGRI 222
AGRIFIN 42
AGRIORG 49
CODEC 801**

NOTA

Origine:	Presidency
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	7674/14
n. doc. Comm.:	16591/13 - COM(2013) 812 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi <i>- Dibattito politico</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 21 novembre 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto.
2. Il Consiglio ha esaminato la proposta nelle sessioni del 16 dicembre 2013 e 17 febbraio 2014.

3. Nelle riunioni del 28 novembre 2013, 22 gennaio 2014, 10 e 26 febbraio 2014 e 12 marzo 2014, il Gruppo "Promozione dei prodotti agricoli" ha effettuato un esame tecnico della proposta e dei testi riveduti della presidenza (docc. 6298/14 e 7156/14), raggiungendo un accordo sulla maggior parte delle disposizioni.
4. Nelle riunioni del 3, 10 e 17 marzo 2014, il Comitato speciale Agricoltura ha discusso i testi riveduti della presidenza (docc. 6886/14, 7347/14 + COR 1 e 7674/14), raggiungendo un accordo sulla maggior parte delle disposizioni.
5. Nella riunione del 18 marzo 2014, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha votato sulla propria relazione.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPELO

A. Assistenza finanziaria dell'UE e cofinanziamento nazionale

6. Nella sua proposta, la Commissione fissa al **50%** il tasso massimo di partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi. Ciononostante, la partecipazione finanziaria dell'Unione può raggiungere il **60%** nel caso di programmi semplici a favore di paesi terzi, programmi multipli e azioni di informazione e di promozione di prodotti ortofrutticoli destinati specificamente agli alunni degli istituti scolastici dell'Unione. Rispetto all'attuale quadro giuridico, è abolita la possibilità di cofinanziamento nazionale.
7. Nella riunione del Comitato speciale Agricoltura del 17 marzo 2014, la maggioranza delle delegazioni ha indicato che preferirebbe aumentare su base permanente il tasso di finanziamento UE anziché mantenere la possibilità di cofinanziamento nazionale.
8. Nella sua relazione, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo propone che la partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi sia "pari almeno al 75% della spesa ammissibile" e "almeno all'85%" in caso di crisi, senza operare distinzioni tra programmi semplici e multipli e senza prevedere un tasso più elevato per le azioni di informazione e di promozione di prodotti ortofrutticoli destinati specificamente agli alunni degli istituti scolastici dell'Unione.

9. Al fine di raggiungere rapidamente un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo, la presidenza suggerisce, per gli articoli 15 e 18, la formulazione riportata nell'allegato. Il vantaggio principale di questa opzione consiste nel fatto che, non essendo previsto alcun cofinanziamento nazionale, non sarebbe necessaria, per quanto riguarda i prodotti non inclusi nell'allegato I, una notifica alla Commissione per l'ottenimento dell'autorizzazione a titolo di aiuto di Stato, che potrebbe in talune circostanze (ad esempio in caso di indicazione dei marchi) risultare impossibile.

B. Partecipazione degli Stati membri alla procedura di selezione dei programmi semplici

10. Nella riunione del Comitato speciale Agricoltura del 17 marzo 2014, la Commissione ha confermato che il titolo VI della parte prima del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica agli inviti a presentare proposte concernenti i programmi sia semplici che multipli.
11. Il Servizio giuridico del Consiglio ha indicato che, in tale contesto, è difficile prevedere una partecipazione formale degli Stati membri alla selezione dei programmi. Gli Stati membri potrebbero svolgere un ruolo attivo assistendo le organizzazioni proponenti nella preparazione delle loro proposte; tuttavia, una volta presentate alla Commissione, tali proposte dovranno essere valutate a livello dell'UE, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e alle relative disposizioni di applicazione. Si potrebbe comunque prevedere che la Commissione informi gli Stati membri in merito a tutti i programmi proposti e selezionati.

Una netta maggioranza delle delegazioni è stata in grado di sostenere tale opzione.

12. La presidenza confida che, in mancanza di un cofinanziamento nazionale, tutte le delegazioni siano in grado di accettare tale opzione. Infatti, se gli Stati membri stessi non devono più impegnarsi a contribuire al finanziamento dei programmi semplici, non sussiste più una necessità cruciale di avere voce in capitolo nella selezione di tali programmi.
13. Inoltre, questa opzione offre il vantaggio di una semplificazione rispetto all'attuale quadro giuridico ed è pertanto conforme alla logica della proposta della Commissione. La presidenza suggerisce pertanto, per gli articoli, 8, 12 e 12 bis, il testo riportata nell'allegato, nella nuova formulazione volta a renderli compatibili con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

III. CONCLUSIONE

14. Il 24 marzo 2014 il Consiglio sarà invitato ad approvare il testo figurante nell'allegato (le modifiche rispetto ai docc. 7156/14 e 7674/14 sono evidenziate in giallo nella versione inglese), affinché il Comitato speciale Agricoltura conferisca alla presidenza un mandato per il primo trologo informale che si terrà il 26 marzo 2014.

 15. Tutte le altre disposizioni figurano nel doc. 7802/14 e quelle ancora in sospenso saranno discusse nella riunione del Comitato speciale Agricoltura del 24 marzo 2014.
-

Articolo 8

Programma di lavoro annuale

...

3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato, ***tanto per i programmi semplici quanto per quelli multipli***, mediante pubblicazione, da parte della Commissione, ***di inviti a presentare proposte conformemente al titolo VI della parte prima del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012***¹.
- a) [...]
- b) [...].²

Articolo 12

Selezione dei programmi semplici

1. La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3[...].
2. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n.°966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² [...]

Articolo 12 bis

Informazione sulla selezione dei programmi semplici

1. *La Commissione fornisce agli Stati membri, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 24, informazioni tempestive su tutti i programmi proposto e selezionati. [...]*
2. *In conformità del regolamento (UE) n. 966/2012, la Commissione fornisce in particolare agli Stati membri informazioni concernenti:*
 - a) *il numero di proposte ricevute, gli Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni che formulano le proposte, i settori interessati, nonché il mercato o i mercati obiettivo;*
 - b) *l'esito della valutazione delle proposte e una loro descrizione sintetica.*

Articolo 15

Disposizioni finanziarie relative ai programmi semplici

1. La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici non supera il [...] /75% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è aumentata [...] **fino all' /85% in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 1 bis [...]**
 - a) [...]
 - b) [...]

3. Gli studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione realizzate a norma dell'articolo 26 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione a condizioni simili a quelle del programma semplice.
4. L'Unione finanzia interamente le spese di consulenza connesse alla selezione dei programmi in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. **1306/2013**[...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...].
5. Le organizzazioni proponenti costituiscono una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei programmi semplici.
6. L'Unione finanzia le azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi semplici in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. **1306/2013** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...].

Articolo 18

Disposizioni finanziarie relative ai programmi multipli

1. [...] ***La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi multipli non supera il [75]%*** delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è aumentata [...] ***fino all'[85]%*** in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 1 bis, lettera d).